

Codice A18040

D.D. 2 febbraio 2015, n. 232

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4749, per il mantenimento di 3 scarichi di acque di lavorazione industriale, nel rio Buasca e nel torrente Gallenca, in Comune di Cuorgne'.Ditta: Fucine Rostagno spa.

In data 11.11.14, la Ditta Fucine Rostagno spa. con sede in via Galimberti 63, Cuorgnè, Partita I.V.A. n. 00503610016, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di 3 scarichi di acque di lavorazione industriale, nel rio Buasca e nel torrente Gallenca.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Giaquino Quarelli, costituiti da n. 2 tavole grafiche e da una relazione idraulica, in base ai quali è previsto il mantenimento delle opere di che trattasi.

In data 03.12.2014 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Copia dell'istanza, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito dell'esame degli atti il mantenimento delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto l'art. 37 della l.r. 16/1999 e la D.G.R. n. 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/01)
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, la ditta Fucine Rostagno spa., il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna nuova realizzazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti, (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della suddetta struttura mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate in sanatoria, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
4. l'autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
5. per il mantenimento degli scarichi dovrà essere conseguito formale atto di concessione ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06.12.2004.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole